

Allegato "D" al repertorio n. 2142/1221

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Europa Donna Italia APS"

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È corrente una associazione di promozione sociale denominata "Europa Donna Italia APS" ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni nonché degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una volta istituito.

L'Associazione ha sede in Milano.

L'Associazione - che rappresenta il Forum Italiano di Europa Donna Europa, di cui persegue e condivide gli obiettivi e le attività - struttura a carattere nazionale e di respiro internazionale, potrà costituire delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all'Associazione stessa.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue, mediante l'esercizio delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità dell'Associazione sono:

- accrescere la pubblica sensibilizzazione sul tumore al seno, rendere attivo un supporto ai problemi ad esso legati, promuovere una rete di solidarietà tra donne in tutta Italia e in tutta Europa, promuovere una migliore educazione pubblica e professionale, la prevenzione, la diagnosi precoce, la fornitura di cure e di trattamenti psicologici e fisici e la ricerca in questo specifico campo della medicina; l'Associazione, in particolare, stimolerà iniziative per dare l'appropriata priorità, tra tutti i problemi di salute in Italia e in Europa, al tumore al seno nel rispetto della differenza culturale tra i Paesi;
- realizzare una maggiore informazione dei soggetti a rischio sul tumore del seno, favorire la sua diagnosi precoce e curabi-

lità spiegando le terapie possibili per accrescere così la consapevolezza generale sull'importanza di questa malattia;

- promuovere un maggiore impegno collettivo nei confronti della ricerca, della diagnosi precoce e delle cure di questa malattia, sollecitando l'appoggio e la solidarietà delle donne, esposte a questo rischio, in tutta Italia ed in Europa.

L'Associazione promuoverà iniziative per dare la giusta priorità al problema dei tumori del seno nell'ambito delle questioni sanitarie nazionali ed europee, nel rispetto dei diversi tipi di cultura di ciascun Paese. Lo scopo verrà perseguito anche attraverso l'organizzazione di campagne nazionali e la partecipazione a quelle internazionali, assicurando l'informazione dei soggetti a rischio per mezzo di conferenze, pubblicazione di riviste e altro materiale illustrativo, ricerche, scambi ed aggregazioni didattiche, ed agendo come stanza di compensazione del pensiero europeo riguardo ai tumori del seno. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'Associazione svolge attività di utilità sociale, rivolta sia agli associati che ai loro familiari e alla collettività, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative.

Lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo avviene impiegando in modo prevalente l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del citato D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione svolge, in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni e servizi, le seguenti attività

di interesse generale:

- a)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- d)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- e)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- f)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- g)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, tra l'altro, esercitare attività diverse da quelle che precedono a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti definiti dall'articolo 6 del citato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dalle relative disposizioni attuative.

ART. 4 ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale.

Se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati diventa inferiore a quello stabilito al precedente comma 1 del presente articolo, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione, in quanto associazione di promozione sociale, iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è cancellata dal detto Registro Unico Nazionale se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere Associati:

- a) le persone fisiche, uomini e donne, le quali abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, e che abbiano vissuto, direttamente o indirettamente, la patologia cui è rivolta l'Associazione e le problematiche ad essa correlate o siano ad esse particolarmente sensibili e che versino una quota associativa nella misura definita annualmente dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto;

- b) associazioni di promozione sociale o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale) che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e che rappresentino i pazienti affetti dalla patologia cui è rivolta l'Associazione e/o che si occupino, direttamente o indirettamente, della patologia stessa e delle problematiche ad essa correlate e che versino una quota associativa nella misura definita annualmente dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto.

Gli associati assumono tale qualifica con delibera del Consiglio di amministrazione, su domanda dell'interessato, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; l'ammissione avrà effetto dalla data del versamento della relativa quota annuale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato per iscritto a cura del Consiglio di amministrazione.

ne entro 60 (sessanta) giorni specificandone i motivi. In ipotesi di rigetto della domanda chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei probiviri; il collegio dei probiviri delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'Assemblea; gli stessi hanno inoltre diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, deliberare, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, previa richiesta da inviarsi per iscritto all'Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio di amministrazione.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti gli associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno il dovere di svolgere l'attività concordata, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Consiglio di amministrazione.

Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della ricezione della comunicazione, purchè la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di amministrazione, sentito anche il parere non vincolante dei Probiviri, decide all'unanimità l'esclusione degli associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità nel pagamento della quota associativa;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- indegnità, condotta o comportamenti incompatibili con il dovere di collaborazione e di cooperazione degli associati alla piena realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato potrà presentare domanda di riesame, entro 30 (trenta) giorni, all'Assemblea, che deciderà in merito alla stessa in occasione della prima riunione utile successiva. E' fatto in ogni caso salvo il diritto dell'associato escluso di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

ART. 7

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a)** dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b)** da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c)** da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a)** quote e contributi degli associati;
- b)** gli apporti degli associati diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c)** le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d)** contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e)** contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g)** proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h)** i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- i)** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l)** ogni altra entrata conseguita dall'Associazione compatibilmente con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e

non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al secondo comma, lettere c), d), e) ed f) del presente articolo, nonché, per le risorse economiche di cui alle lettere b) e c), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile, per il tempo stabilito in base alle norme vigenti.

Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 (trentuno) dicembre antecedente.

Il bilancio viene sottoposto all'Assemblea ed approvato dalla stessa entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno nonché depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Pertanto qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che siano effettuati dall'associato all'Associazione, non sono ripetibili dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione, richiamandosi in proposito il disposto dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione (necessari o eventuali, secondo

quanto di volta in volta specificato):

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

Non è prevista alcuna retribuzione per i componenti degli organi associativi.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti alla data della stessa. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede associativa.

L'Assemblea delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio di amministrazione sulle attività svolte e da svolgere;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi e la determinazione, ove occorra, del relativo numero, nei limiti consentiti dallo statuto;
- d) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) l'esclusione degli associati;
- f) la responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- i) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed alle norme tempo per tempo vigenti, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- l) gli eventuali altri argomenti che il Consiglio di amministrazione ritenga di sottoporre all'Assemblea;
- m) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente stesso o, in

sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Chi presiede l'Assemblea designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- a) quando se ne ravvisa la necessità;
- b) quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tale ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli associati e agli altri aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati e agli altri aventi diritto a mezzo posta raccomandata e/o posta elettronica e/o telegramma, che, in questi ultimi due casi, dovrà essere restituita da tutti i destinatari entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì fissare la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa.

Poiché si tratta di una associazione complessa a carattere nazionale, è ammesso l'esercizio del voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fermo restando che ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo occorrono la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di cinque componenti fino ad un massimo di tredici componenti, scelti fra gli Associati che al momento della elezione siano in regola con il versamento della quota associativa e che siano stati regolarmente ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui almeno il 50% (cinquanta per cento) deve essere composto da donne con esperienza diretta della malattia.

In ogni caso i componenti del Consiglio di amministrazione che svolgono la professione di medico o di operatore sanitario non possono costituire la maggioranza del Consiglio di amministrazione.

La carica di Presidente di associazioni che operano nello stesso ambito dell'Associazione non è compatibile con la carica di com-

ponente del Consiglio di amministrazione.

La candidatura dovrà pervenire all'Associazione al più tardi 7 (sette) giorni lavorativi prima del giorno previsto per lo svolgimento dell'Assemblea avente all'ordine del giorno la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno convocare d'urgenza l'assemblea degli associati per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, uno qualsiasi degli associati potrà chiedere agli amministratori di convocare d'urgenza l'assemblea.

Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata all'indirizzo preventivamente comunicato da ciascun componente del Consiglio di amministrazione all'Associazione almeno tre giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione entro la data e l'ora stabilite per l'adunanza, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio di posta elettronica inviato ai recapiti preventivamente comunicati all'Associazione da parte di ciascun avente diritto, ricevuto da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, i quali dovranno, entro la data stabilita per la riunione del Consiglio di amministrazione, confermare per iscritto

(anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Il Consiglio di amministrazione potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o altre modalità di comunicazione telematiche, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Si applicano al riguardo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente statuto.

ART. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento.

Il Consiglio, nell'ambito dei suoi componenti, elegge il Presidente e un Vice Presidente, su indicazione del Presidente; il Presidente così eletto dovrà essere preferibilmente scelto tra le donne con esperienza del tumore al seno.

Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del suo mandato come componente del Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è anche Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione costituisce le delegazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto, preferibilmente a livello regionale, e ne definisce i poteri e i compiti.

Il Consiglio di amministrazione, ove opportuno, designa tra i suoi membri un Tesoriere ed un Segretario, determinandone, in sede di nomina, funzioni, natura e durata dell'incarico.

Le due cariche suddette possono essere rivestite dalla medesima persona.

Il Consiglio di amministrazione può delegare a Comitati esecutivi composti da tre componenti scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione, di cui uno con mansioni di supervisore, compiti operativi per il raggiungimento di particolari obiettivi. Il Consiglio di amministrazione nomina, al suo interno, il delegato, preferibilmente donna, di Europa Donna Italia APS in Europa Donna Europa.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati.

Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

In caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo, nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato. In assenza del Vice Presidente, è sostituito dal componente del Consiglio di amministrazione presente più anziano di età.

Il Presidente può delegare alcuni dei propri poteri al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio di amministrazione, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio di amministrazione per singoli atti o categorie di atti.

ART. 15 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico, ove istituito, è organo consul-

tivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di componenti non inferiore a undici, oltre al Presidente dell'Associazione, che ne è componente di diritto, o persona da lui delegata, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio, specchiata professionalità e competenza nelle materie d'interesse dell'Associazione.

Al Comitato Tecnico-Scientifico, la cui composizione deve rispettare il principio di multidisciplinarietà, possono partecipare i componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge, su richiesta del Consiglio di amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio a partire dalla loro nomina e sono confermabili per un mandato. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso.

Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera, ove occorra, al suo interno, a maggioranza dei presenti, in ogni caso con obbligo di trasmettere al consiglio di amministrazione una relazione che dia conto anche delle posizioni di minoranza.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti, eletti al proprio interno dall'Assemblea degli associati.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono essere componenti del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

I componenti del Collegio durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio a partire dalla nomina e sono riconfermabili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo l'Assemblea provvederà a reintegrare l'organo. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri valuta, su istanza del Presidente dell'Associazione, il comportamento degli associati in relazione

ai doveri derivanti dal rispetto del presente Statuto e può proporre al Consiglio di amministrazione che venga disposta l'esclusione dell'associato.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto e si riunisce su convocazione del proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale.

ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs n. 117/2017, citato.

In tale ultimo caso, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile, e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre gli altri compiti e svolge le ulteriori funzioni ad esso attribuiti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo durano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto sopra previsto l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'articolo 31 del citato D.Lgs. n.

117/2017 e negli altri casi prescritti dalla predetta norma.

Il Revisore legale dei Conti dura in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 18 CONTROVERSIE

Salvo quanto diversamente previsto dalle norme inderogabili tempo per tempo vigenti tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente Statuto dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione, su istanza della parte interessata che sceglierà un mediatore iscritto nell'apposito registro tenuto presso l'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione (ASAC) Milano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla dichiarazione resa dal mediatore del mancato raggiungimento del predetto accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro di Milano, esclusivamente competente.

ART. 19 SCIoglimento

In caso di suo scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di nominare - ad opera dell'assemblea, con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del codice civile - uno o più liquidatori e di devolvere, al termine della liquidazione, i beni che residuano dopo esaurita la liquidazione stessa, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea i quali devono perseguire finalità analoghe a quelle dell'Associazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italiana sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando operativo.

Detto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni

previste dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Unicamente nelle more della istituzione del R.U.N.T.S., il predetto parere è reso dall'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 20 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017, citato, e le altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia.

F.to Rosanna Lucia Fidanzia

F.to Francesco Paolo Visconti notaio (sigillo)